



Seconda Università degli Studi di Napoli

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE

74 DIC 2012

Caserta

N° di protocollo **35588**

Posizione **UFFICIO PENSIONI**

Risposta al FI n° del

Allegati

REP. N° **577/2012**

Tit. 1 Cl. 1

A Tutto il Personale

Al Direttore Generale dell'A.O.U.

Al Direttore Amministrativo dell'A.O.U.

e, p.c.:

Alle Organizzazioni Sindacali

Alle R.S.U.

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 24.02.2012, n. 14 di conversione, con modificazioni del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

A seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione nella legge 24.02.2012 n. 14 del D.L. n.216/2011 (Decreto mille proroghe) ed a successivi approfondimenti pervenuti dall'INPS, si ritiene opportuno integrare le informazioni contenute nella nota circolare rettorale Rep. n. 16/2012 del 18.01.2012.

➤ **DEROGA ALLE PENALIZZAZIONI SULLA PENSIONE ANTICIPATA**

La Legge n.214 del 22.12.2011 (art. 24 c. 10) ha stabilito che **dall'1.1.2012** si può andare in **c.d. pensione anticipata** con i seguenti **requisiti contributivi**:

ANNO	UOMINI	DONNE
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 2 mesi	41 anni e 2 mesi
2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi

Peraltro, la legge ha stabilito che 62 anni è il requisito minimo di età anagrafica per poter conseguire la pensione anticipata senza subire penalizzazioni sul trattamento pensionistico.

Le penalizzazioni consistono in una riduzione percentuale della pensione dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni, elevata al 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 2 anni (es. cessazione a 59 anni = riduzione pari al 4%).

Per evitare la penalizzazione bisogna avere due prerogative, come stabilito dalla successiva L. 14/2012:

1. Maturare il requisito di anzianità contributiva sopra indicato per l'ottenimento della pensione anticipata **entro il 2017**;
2. L'anzianità contributiva deve essere formata esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro.
Per prestazione effettiva si intendono i periodi di: maternità obbligatoria, militare, infortunio, malattia, pre-ruolo (oggetto di computo), ruolo e quelli oggetto di ricongiunzione.
Sono esclusi i periodi di contribuzione volontaria e quelli senza contribuzione, che possono formare oggetto di riscatto.

➤ **DEROGA ALL'ABOLIZIONE DELLA FINESTRA MOBILE**

Si ricorda che la c.d. "finestra mobile", introdotta dalla L. n. 111/2011, rappresenta il periodo che intercorre (**un anno**) tra la maturazione dei requisiti pensionistici e la effettiva cessazione dal servizio con diritto a percepire la pensione.

Come già evidenziato nella citata circolare del 18.01.2012, la "finestra mobile" è stata abolita dalla L.214/2011, art. 24, c. 5.

Peraltro, la stessa L.214 all'art.24, c.14, ha stabilito che continua a trovare applicazione l'istituto della finestra mobile nella fattispecie prevista per le donne che, ai sensi dell'art.1, c.9 della legge 243/2004, maturano, entro il 2015, i 57 anni di età con contribuzione pari o superiore ai 35 anni e che optano per una pensione totalmente contributiva.

E' importante sottolineare che questa opzione comporta una pensione più bassa.

Si specifica, inoltre, quanto segue:

- Il requisito dell'età è comunque soggetto all'incremento di speranza di vita che, dal 2013, è di tre mesi.
- Tale normativa, riservata alle donne, è stata prevista, in via sperimentale, solo per le pensioni che decorrono entro il 2015.
Pertanto, come confermato dall'INPS nella circolare n. 37 del 14.03.2012, non sarà possibile per le lavoratrici accedere alla pensione con l'opzione per il contributivo, pur in presenza dei requisiti perfezionati nel 2015, qualora la pensione, in virtù dell'applicazione della finestra mobile, decorra oltre tale anno.

➤ **CONFLUENZA DELL'INPDAP IN INPS**

L'art. 21 della legge 22 dicembre 2011, n.214 ha soppresso l'Inpdap e trasferito le funzioni all'Inps: le Casse dell'ex Inpdap non sono state abolite e la gestione permane con le regole esistenti; in tal senso i procedimenti per la presentazione delle istanze di ricongiunzione di contributi da Inps alla gestione ex Inpdap continuano ad espletarsi secondo le procedure previste in applicazione della legge n.29/79.

➤ **NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFS (C.D. LIQUIDAZIONE) E DEL TFR.**

Con l'art. 1, commi 21 e 22 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 sono stati spostati in avanti i termini temporali per il pagamento del TFS e del TFR.

Di seguito si esplicitano i destinatari del Trattamento di Fine Servizio (c.d. "liquidazione) e del Trattamento di Fine Rapporto.

DESTINATARI DEL TFS (Indennità di buonuscita di cui al D.P.R. 1032/73)

- Personale Docente e Ricercatore, non contrattualizzato.
- Personale Tecnico Amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato entro il 31.12.2000.

DESTINATARI DEL TFR (Trattamento regolato dall'art. 2120 del codice civile)

- Tutto il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30.05.2000 o stipulato successivamente;
- Tutto il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'1.1.2001.

Una deroga ai nuovi termini di pagamento è prevista per tutti coloro che hanno raggiunto il requisito pensionistico per il diritto alla cessazione entro il 12 agosto 2011 (data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138).

Per una facile consultazione sia dei nuovi termini sia dei casi di deroga si allega la tabella pubblicata dall'INPS a corredo del proprio messaggio del 15.05.2012.

L'INPS ha puntualizzato che la su detta deroga condiziona il termine di pagamento a prescindere dalla effettiva causa di cessazione dal servizio. Pertanto, se al 12 agosto 2011 si erano raggiunti i requisiti della pensione di anzianità con le "quote" il termine di pagamento rimane di sei mesi, anche qualora la (successiva) cessazione del rapporto di lavoro avvenga per pensionamento di vecchiaia e/o raggiungimento del limite di età ordinamentale o di servizio.

L'INPS ha inoltre chiarito che per le cessazioni delle lavoratrici con minimo 57 anni di età e 35 anni di contributi e l'opzione al contributivo i termini di pagamento sono di 24 mesi.

Le SS.LL. sono tenute a dare la massima pubblicità alla presente circolare.

La presente circolare è pubblicata sulla pagina web dell'Ateneo (www.unina2.it) nella sezione "normativa" alla voce "circolare".

Il Rettore
(Prof. Francesco ROSSI)


IL PRO-RETTORE VICARIO
Prof. Mario De Rosa

Termini di pagamento dei Tfr e dei Tfr per rapporti di lavoro con cessazione a partire dal 13/08/2011

Motivo cessazione	termini a regime	termini con deroga L. 148/2011* requisiti per la pensione per limiti di età o anzianità contributiva massima maturati entro il 12/08/2011 ovvero il 31/12/2011	termini con deroga L. 148/2011* requisiti per la pensione di anzianità con "quota" maturati entro il 12/08/2011 ovvero entro il 31/12/2011
Pensione di vecchiaia e/o raggiunti limiti di età ordinamentali	6 mesi	entro 105 gg	6 mesi
Limiti di servizio: risoluzione unilaterale	6 mesi	entro 105 gg	6 mesi
Pensione anticipata	24 mesi		6 mesi
Pensione anticipata con anz. contr. max (p.e. 40 anni) maturata entro il 31/12/2011	6 mesi	entro 105 gg	6 mesi
Dimissioni volontarie senza diritto a pensione	24 mesi		
Destituzione/Licenziamento senza diritto a pensione	24 mesi		
Decesso e inabilità	entro 105 gg	entro 105 gg	entro 105 gg
Termine del contratto di lavoro a tempo determinato (fine incarico)	6 mesi	entro 105 gg	6 mesi

Norme di riferimento: DL 79/1997 convertito dalla legge 140/1997; DL 138/2011 convertito dalla legge 148/2011; DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011

* riguarda lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011 oppure entro il 31/12/2011 per il personale del comparto scuola, dell'Afam ed il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali e condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all'ordinamento dei docenti della scuola statale.